

**Al Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Stefano ALLASIA**

**E P.C. Al Presidente della Regione Piemonte
On. Alberto CIRIO**

OGGETTO: Richiesta di audizione ai fini della presentazione di una proposta di legge regionale di iniziativa degli enti locali ai sensi degli art. 73 e 75 dello Statuto del Consiglio Regionale del Piemonte ad oggetto “PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)”.

Gentile Presidente,

Le scriviamo, a seguito di una iniziativa promossa dalle Associazioni di Enti Locali “Avviso Pubblico. Enti e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, di cui la Regione Piemonte è ente socio, e ALI Legautonomie Piemonte al fine di sottoporre la proposta di legge regionale di cui all'oggetto.

Tale proposta nasce a seguito del confronto emerso all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali, relativamente al Disegno di Legge regionale 21 Maggio 2021, n. 144 “*Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*”, terminato con l'espressione di un parere negativo da parte del Consiglio stesso, e dal successivo dibattito che vede coinvolto il Consiglio Regionale, con la presentazione di centinaia di migliaia di emendamenti.

Siamo sindaci e amministratori locali, rispettosi delle istituzioni democratiche e della loro autonomia e sovranità, a fronte del mandato ricevuto dai cittadini, nell'approvare leggi e provvedimenti giudicati utili nell'interesse pubblico.

Tuttavia, così come rimarcato in sede di CAL, il disegno di legge n. 144 è assolutamente lesivo delle prerogative dei comuni e complessivamente riduce gli strumenti di prevenzione e di controllo che la vigente legge ci riconosce.

Per queste ragioni abbiamo ritenuto opportuno elaborare una nuova proposta di legge che provi a prendere il meglio di entrambi i testi, con l'obiettivo di provare a fornire un contributo al Consiglio Regionale in una logica propositiva e da parte degli enti che direttamente vivono le conseguenze del gioco patologico a livello sociale e di sicurezza pubblica.

La proposta di legge di iniziativa degli enti locali, allegata alla presente, è finalizzata, a nostro avviso, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Mantenere l'impianto della L.r. 9 del 2016, ad oggi vigente, integrandola con gli elementi positivi di innovazione e di tutela della salute pubblica previsti dal Ddlr.144

del 21 Maggio 2021, in particolare per quanto attiene:

1. le misure previste per la tutela dei minori;
 2. il logo regionale e la giornata "Slot, no grazie";
 3. l'istituzione della sezione tematica GAP presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche;
 4. le azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura.
- Salvaguardare le prerogative dei comuni per quanto attiene l'autonomia alle limitazioni temporali all'esercizio del gioco e la possibilità di individuazione di ulteriori luoghi sensibili per ragioni strettamente connesse a viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica.
 - Introdurre una norma transitoria per cui le sale da gioco e le sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 9/2016, nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1 Gennaio 2014, dovranno procedere alla rilocalizzazione entro il 31 Dicembre 2023.

Tale proposta ci sembra una giusta e opportuna mediazione, tra legittime sensibilità e opinioni presenti nel dibattito in Consiglio Regionale, che consente di non abrogare la legge vigente, che riconosce ai Comuni un ruolo attivo e centrale nella prevenzione e gestione sul territori, e cogliere gli elementi positivi presenti nella nuova proposta di legge, garantendo al contempo agli operatori che avrebbero dovuto rifocalizzare la propria attività ulteriore tempo in considerazione dell'emergenza COVID.

In attesa di un Suo cortese riscontro e nel ringraziarLa per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Torino,

Roberto Montà

Presidente di Avviso Pubblico e
Sindaco di Grugliasco

Federico Borgna

Presidente di ALI Legautonomie Piemonte e
Sindaco di Cuneo

NOTA BENE

Tutte le adesioni raccolte saranno inserite con nome, cognome, qualifica e ente di appartenenza in ordine alfabetico.

MARTEDI 6 LUGLIO ALLE ORE 11 PRESIDIO DAVANTI A PALAZZO LASCARIS (CONSIGLIO REGIONALE)

I SOTTOSCRITTORI E CHI FOSSE INTERESSATO A SOTTOSCRIVERE E' INVITATO PER SOSTENERE LA PROPOSTA MENTRE IL CONSIGLIO STA DISCUTENDO SULLA PROPOSTA DI LEGGE DELLA GIUNTA REGIONALE E RICHIEDERE DI ESSERE RICEVUTI IN PAUSA PRANZO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER CONSEGNARE LA PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI
“PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)”

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
- d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "gioco lecito": il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
- b) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- c) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- d) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931;
- e) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;
- f) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
- g) "strutture ricettive per categorie protette": ai sensi della presente si intendono per strutture ricettive per categorie protette le strutture atte ad ospitare gli invalidi, i non vedenti, i sordi e non riguardano i centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge n. 763/1981 né i campi nomadi.

Art. 3. Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
 - b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
 - c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
 - d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
 - e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
 - f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

Art. 4. Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:
 - a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
 - b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.
2. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.
4. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.
5. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.

Art. 5. Prevenzione del GAP e tutela dei minori

1. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 7 comma 8 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*) è fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto:
 - a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale gioco;
 - b) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi video lottery (VLT e AWP);
 - c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
2. È vietato consentire la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
3. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta.
4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'art.2 comma 1 lett. e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.

Art. 6 Logo regionale e istituzione della giornata "Slot, no grazie!"

1. E' istituito il logo regionale "Slot, no grazie!".
2. La Regione istituisce la giornata "Slot, no grazie!".
3. Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".
4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

Art. 7. Sezione tematica GAP presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche.

1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte), la Sezione tematica sul G.A.P., con funzione consultiva.
2. La Sezione tematica sul G.A.P. è composta da:

- a) un tecnico di comprovata esperienza, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
 - b) gli assessori competenti per materia;
 - c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;
 - d) un rappresentante per ciascuna ASL territoriale;
 - e) due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al Registro Unico del terzo settore (RUNTS) che si occupano di dipendenze;
 - f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori.
3. La Sezione tematica sul GAP, svolge i seguenti compiti:
 - a) fornisce alla Giunta regionale elementi sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.;
 - b) formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
 4. La partecipazione alla sezione tematica sul G.A.P. è a titolo gratuito

Art. 8. Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura.

1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8, le seguenti attività:
 - a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;
 - b) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie.

Art. 9 Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i) movicentro e stazioni ferroviarie.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110,

commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Art. 10. Limitazioni all'esercizio del gioco

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 11. Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.
2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 6.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
3. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
4. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
6. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
7. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 6, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.
8. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 12. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) quali attività sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
 - b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
 - c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
 - d) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
 - e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;
 - b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
7. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 14.

Art. 13. (Norme transitorie)

1. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge 9 del 2016, nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 9 entro il 31 Dicembre 2023.

Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Dalla presente disposizione derivano oneri diretti a carico della finanza regionale ricavati dagli stanziamenti Ministeriali per la tutela della salute e il contrasto al GAP, previsti nel piano di contrasto prevenzione cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo per un stanziamento triennale di € 955.000,00 annui (2021/2022/2023).

Art. 15. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.